## Comunicazione del 19 gennaio 2016 - Contributi ai fondi di risoluzione: trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza.

Con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese d'investimento e prevede l'istituzione di fondi di risoluzione.

Gli articoli 78 e ss. del d.lgs n. 180/2015 (di seguito, "decreto") prevedono che tali fondi siano alimentati, fra l'altro, da:

- a) contributi ordinari versati su base annuale dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, con l'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 103, par. 7, della direttiva 2014/59/UE; tali contributi sono versati ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di dotazione del fondo specificato dall'art. 81 del decreto;
- b) contributi straordinari versati dagli stessi soggetti indicati al precedente punto a), quando i contributi ordinari risultino insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per realizzare gli obiettivi della risoluzione (¹).

Inoltre, l'articolo 60-*bis*.1, co. 2 del d.lgs. n. 58/1998 prevede che le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'art. 2 del d.lgs n. 180/2015 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto.

Sul punto sono stati chiesti chiarimenti circa le modalità di rilevazione in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza dei contributi versati al Fondo Nazionale di Risoluzione.

Al riguardo, si fa innanzitutto presente che i seguenti chiarimenti non hanno a oggetto gli impegni di pagamento irrevocabili che possono essere previsti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 82, co. 2, del decreto.

Ciò premesso, si precisa che la contropartita della passività (o della uscita di cassa) connessa con i contributi previsti dai decreti è rappresentata da un costo da iscrivere nel conto economico, per i motivi di seguito indicati (²).

Ai fini del trattamento in bilancio si osserva che occorre fare riferimento allo IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali" e all'Interpretazione IFRIC 21 "Tributi". Quest'ultima, infatti, "tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37". Ai sensi dell'IFRIC 21, "un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazioni pubbliche alle entità in conformità alla legislazione".

Gli obblighi di contribuzione al Fondo Nazionale di Risoluzione, sia nella forma "ordinaria" sia nella forma "straordinaria", derivano da previsioni legislative e, conseguentemente, ricadono nella nozione di "*Tributi*" di cui all'IFRIC 21.

Lo IAS 37 e l'IFRC 21 prevedono che al verificarsi del fatto vincolante che crea un'obbligazione attuale debba essere registrata una passività. Poiché il decreto non prevede che i contributi siano, per intero oppure parzialmente, ridotti o restituiti agli intermediari, ogni volta che si verifica il fatto vincolante la passività connessa con i relativi contributi va registrata per l'intero importo.

<sup>(2)</sup> Analoghe conclusioni sono state raggiunte dall'ESMA nell'Opinion 2015/ESMA/1462 "Application of the IFRS requirements in relation to the recognition of contributions to Deposit Guarantee Schemes in IFRS accounts" del 25 settembre 2015 con riferimento ai contributi in contanti non rimborsabili da versare ex ante ai fondi di garanzia dei depositi.



\_

<sup>(1)</sup> Nell'esercitare i poteri ad essa attribuiti dal decreto, la Banca d'Italia ha riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela (cfr. art. 21, co. 1, del decreto).

Lo IAS 37 e l'IFRC 21, tuttavia, non disciplinano se la contropartita della passività (o dell'uscita di cassa) debba essere un'attività da iscrivere nello stato patrimoniale o un costo da iscrivere in conto economico. In particolare, l'IFRIC 21, par. 3, prevede che siano altri standard contabili a specificare tale aspetto.

Nel caso in esame appare opportuno verificare se la contropartita possa essere un'attività immateriale oppure un'attività per pagamento anticipato (*prepayment asset*).

Riguardo al primo aspetto si osserva che lo IAS 38 "Attività immateriali", par. 8, definisce un'attività come una risorsa controllata dall'entità in conseguenza di eventi passati e dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'entità.

In ordine al controllo, il par. 13 dello IAS 38 specifica che "l'entità ha il controllo di un'attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici". Poiché nessun intermediario ha il potere di limitare ad altri intermediari l'accesso ai benefici dei Fondi di risoluzione, tale condizione non è soddisfatta.

Con riferimento, infine, alla possibilità di rilevare un'attività per pagamento anticipato sulla base del principio della correlazione tra costi e ricavi, va osservato che il par. 4.50 del *Conceptual Framework for Financial Reporting* stabilisce che l'applicazione di tale principio non consente il riconoscimento nello stato patrimoniale di elementi che non soddisfano la definizione di attività e passività. A tal proposito, si osserva che la definizione di attività contemplata dal par. 4.4 del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, analogamente a quanto stabilito dal par. 8 dello IAS 38, prevede, tra l'altro, il requisito del controllo che, come già rilevato, non risulta soddisfatto. Di conseguenza non è possibile rilevare un'attività per pagamento anticipato.

Per quanto concerne la voce di conto economico nella quale ricondurre tali contributi si fa presente che, essendo forme di contribuzione assimilate contabilmente a tributi, vanno segnalati dalle banche nel bilancio individuale nella sottovoce 150 b) "Spese amministrative altre spese amministrative" del conto economico (³), nella quale vanno ricondotte, fra l'altro, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio (cfr. Circolare 262/2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"). Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'art. 2 del decreto riconducono i contributi nella sottovoce 110 b) "Spese amministrative - altre spese amministrative" del conto economico del bilancio (individuale e consolidato).

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate.

<sup>(3)</sup> Nel bilancio consolidato nella sottovoce 180 b) "Spese amministrative - altre spese amministrative".



\_\_\_